

REGOLAMENTO CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	24.4.2001; 9.6.2004;
DECRETO RETTORALE	365/AG dd.23.7.2001;d. 14.6.2004;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari generali

Data ultimo aggiornamento: 14 giugno 2004

a cura della Rip. Affari Generali

CAPO 1: FUNZIONI E INSEDIAMENTO

Art. 1 Composizione e funzioni

Il Consiglio degli studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti, che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:

- a. Regolamento degli studenti
- b. Regolamenti didattici di ateneo
- c. Organizzazione dei servizi di supporto alla didattica
- d. Misure attuative del diritto allo studio
- e. Tasse e contributi a carico degli studenti
- f. Utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti
- g. Organizzazione delle attività di orientamento e tutorato
- h. Promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

Su questi argomenti il consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.

Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, nel Comitato Universitario per lo Sport e nei Consigli di Facoltà.

Art. 2 Insediamento

La seduta di insediamento e il suo eventuale aggiornamento, nelle quali sono convalidati gli eletti, costituiti i gruppi ed eletti Presidente, segretario ed eventualmente il vicePresidente, sono convocate e presiedute dal consigliere anziano, che è il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale al Senato Accademico.

I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono approvati seduta stante dall'assemblea e depositati presso l'amministrazione universitaria.

Art. 3 Elezione del Presidente

Durante la seduta di insediamento, che deve raggiungere il numero legale, viene costituito l'ufficio di presidenza dell'assemblea, composto dal consigliere anziano e da almeno due scrutatori, nominati dall'assemblea su proposta dei capigruppo.

Successivamente ogni candidato alla carica di Presidente espone il proprio programma durante un breve dibattito.

Al termine di questa fase viene costituito il seggio elettorale e viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.

E' eletto Presidente il candidato che ottenga voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Qualora non si ottenga tale maggioranza, la seduta è sospesa e l'assemblea è aggiornata a nuova convocazione dopo un intervallo di almeno tre giorni.

Durante la nuova convocazione, con le medesime modalità della prima, si svolge la votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti durante la prima votazione.

E' eletto Presidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.

A parità di preferenze prevale l'anzianità anagrafica.

Il Presidente resta in carica per un biennio accademico.

Qualora il Presidente decada dall'ufficio, per qualsiasi motivo, il vicePresidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente.

Nel caso in cui la decadenza del Presidente sia prevedibile (ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie), è facoltà del Presidente uscente convocare il consiglio per la votazione del nuovo Presidente dell'ultima riunione del mandato, affinché non vi siano vacanze di carica.

Art. 4 Elezione del segretario

Il segretario è eletto con modalità simili a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento del consiglio o nell'aggiornamento della stessa.

E' eletto segretario colui che ottenga la maggioranza relativa dei voti espressi.

A parità di preferenze, prevale l'anzianità anagrafica.

Il segretario resta in carica per un biennio accademico.

Qualora il segretario decada dall'ufficio, per qualsiasi motivo, il Presidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del segretario nella prima data utile.

Art. 5 Elezione del vicePresidente

Il vicePresidente è eletto con modalità simili a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento, nell'aggiornamento della stessa o nella prima seduta utile successiva.

E' eletto vicePresidente colui che ottenga, in prima votazione, preferenze in numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Qualora non si ottenga tale maggioranza, dopo una sospensione della seduta di quindici minuti, si procede ad una seconda votazione, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

E' eletto vicePresidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.
A parità di preferenze, prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 6 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il consiglio degli studenti nella sua interezza e in particolare:

- a. Convoca il consiglio degli studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
- b. Sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell'organo;
- c. Adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del consiglio degli studenti;
- d. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio degli studenti.

Art. 7 Attribuzioni della segreteria

Al segretario del consiglio degli studenti compete la stesura e sottoscrizione, assieme al Presidente, dei verbali delle adunanze dell'organo.

Art. 8 Attribuzioni del vicePresidente

Il vicePresidente coadiuva il Presidente del consiglio nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita le funzioni di vicariato come previsto dallo Statuto.

CAPO 2: RIUNIONI

Art. 9 Convocazioni

Il Consiglio degli Studenti viene convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio oppure:

- a. Su richiesta del Rettore;
- b. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri in carica

Nei suddetti casi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

In ogni caso, la convocazione, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, deve essere spedita all'interessato almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione può essere validamente effettuata anche tramite altri mezzi, se preventivamente concordati. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i consiglieri presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.

Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell'ora di inizio della riunione.

Il Presidente è tenuto a rendere pubblica la data delle sedute e gli argomenti da trattare mediante l'affissione dei relativi avvisi nella bacheca del consiglio degli studenti contestualmente all'invio delle convocazioni ai consiglieri entro i termini sopra indicati e, al caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

Tutti gli atti relativi a ciascun argomento all'ordine del risultano depositati presso l'ufficio di Presidenza del consiglio degli studenti nei 5 giorni precedenti l'adunanza del consiglio: durante l'orario d'ufficio della Presidenza tutti i consiglieri hanno diritto a prenderne visione.

Art. 10 Ordine del giorno

Ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno assume un numero d'ordine progressivo.

Nelle sedute possono essere posti in trattazione i soli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno o sopravvenuti argomenti di particolare urgenza, sentiti i capigruppo. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni, altrimenti si vota la proposta.

Art. 11 Validità delle sedute

Le sedute del consiglio hanno luogo in aule dell'Università degli Studi di Trieste ed iniziano all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del consiglio e delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

Le giustificazioni devono pervenire entro l'ora di convocazione della seduta anche tramite i capigruppo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, da egli stesso accertato mediante appello nominale.

La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque consigliere.

Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l'inefficacia della seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri intervenuti.

In caso di mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o non conclusi o non del tutto trattati, ad allegarli all'ordine del giorno della seduta successiva.

Per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni.

Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

I rappresentanti non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del consiglio e delle sue commissioni.

Art. 12 Votazioni e deliberazioni

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.

Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione avviene a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.

Il numero di preferenze esprimibili nella nomina di persone è misurato al numero degli erigendi; in modo particolare sarà unica in caso della nomina del Presidente, del segretario e del vicePresidente; sarà compreso entro i 2/3 degli erigendi negli altri casi.

Le deliberazioni (consiliari o di commissione) sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione.

Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Nessuno può prendere parte a votazioni che lo riguardino personalmente o suoi parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 13 Assenze e decadenze

Con le giustificazioni valide, al termine dell'anno accademico, si redige la contabilità delle assenze, elaborando un documento.

Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di 3 volte consecutive, ovvero sia comunque assente alla maggioranza delle sedute durante il periodo di un anno accademico.

CAPO 3: COMMISSIONI

Art. 14 Commissioni

Il Consiglio degli Studenti organizza la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.

Il numero dei componenti delle commissioni permanenti, deciso dal Presidente del Consiglio degli Studenti sentiti i capigruppo, va da un minimo di 3 ad un massimo di 10 consiglieri.

Tale composizione deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio degli Studenti.

Gli elenchi dei consiglieri preposti per far parte delle varie commissioni è presentato dai capigruppo.

La costituzione della commissione viene portata a conoscenza del Consiglio.

Ogni Consigliere può far parte al massimo di 2 commissioni permanenti e coordinarne non più di una.

Nel caso di motivate dimissioni (o decadenza del mandato all'interno del Consiglio degli Studenti) di un Consigliere da una delle commissioni, il capogruppo comunica al Presidente un sostituto e la modifica viene messa a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.

Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del Consiglio a meno che il Consiglio non ne deliberi lo scioglimento a maggioranza dei due terzi dei presenti. In questo caso, motivando le ragioni di tale scioglimento, si procede con la rinomina della commissione in causa.

Il Coordinatore della commissione è un commissario eletto all'interno della commissione stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.

Le commissioni di lavoro sono convocate dal Coordinatore con modalità concordate assieme ai commissari ed ordine del giorno redatto dal coordinatore stesso; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 54 ore di preavviso rispetto alla data della riunione. La maggioranza assoluta dei commissari può richiedere al Coordinatore la convocazione della

commissione. La richiesta deve essere motivata e presentare l'ordine del giorno proposto. Il Coordinatore è tenuto a riunire la commissione nei modi e tempi previsti dal regolamento.

Ogni commissario può chiedere al Coordinatore l'inserimento nell'o.d.g. delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario può chiedere in sede di seduta della commissione stessa, che sulla proposta di modifica dell'o.d.g. si esprima con voto palese l'intera commissione.

I Coordinatori, oltre a convocare le riunioni, relazionano al consiglio degli studenti sui risultati e le proposte o sui progressi dei lavori delle commissioni. Il Coordinatore è inoltre responsabile di tutti gli atti riguardanti le varie convocazioni ed i lavori delle commissioni, distribuisce ai commissari tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori e redige, su eventuale richiesta dei commissari o del Presidente del Consiglio degli Studenti, un verbale sintetico delle riunioni della commissione.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare, su invito del Coordinatore, il Presidente del Consiglio degli Studenti o esperti della materia di trattazione.

Le riunioni delle commissioni si tengono presso i locali dell'Università degli Studi di Trieste.

Le commissioni hanno funzione di:

- a. formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al Consiglio;
- b. di sentire sia i rappresentanti delle realtà associative operanti nell'Università degli Studi di Trieste, sia gli esperti di particolari problematiche, purché senza spese per l'Amministrazione universitaria;
- c. di chiedere l'intervento di rappresentanti dell'università per l'illustrazione tecnica di problematiche in esame;
- d. di chiedere agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.

Art. 15 Commissioni permanenti e temporanee

Le commissioni consiliari permanenti sono:

- a. Statuto, regolamenti, trasparenza ed affari generali
- b. Didattica, orientamento tutorato
- c. Diritto allo studio
- d. Fondi ed Attività culturali autogestite dal Consiglio degli Studenti
- e. Tasse, contributi studenteschi e servizi
- f. Edilizia universitaria e sviluppo strutture
- g. Promozione e rapporti esterni

È facoltà del Consiglio istituire in qualsiasi momento commissioni temporanee che si occupino di specifiche materie. Le commissioni così formate sono sottoposte a tutte le regole previste dall'articolo 14 del presente regolamento, ad eccezione del fatto che il numero di commissari e la loro composizione è totalmente arbitraria. Contestualmente all'insediamento vengono fissati i limiti temporali del lavoro della commissione e la sua composizione.

L'istituzione delle commissioni temporanee possono essere proposte dal Presidente oppure su richiesta di un terzo del Consiglio degli Studenti. In tale proposta dovranno essere riportati gli argomenti da trattare, la composizione ed i tempi nei quali la commissione dovrà esprimersi. Su tale proposta il Consiglio degli Studenti vota a maggioranza.

I compiti ed i tempi di lavoro delle commissioni sono assegnate nel momento dell'insediamento e non possono venire modificate se non dal Consiglio stesso. Nella prima adunanza utile del Consiglio degli Studenti, dopo la scadenza del mandato della commissione

temporanea, il Coordinatore della commissione esporrà al Consiglio i risultati del lavoro con le eventuali proposte o mozioni. Il Consiglio prende contestualmente atto dello scioglimento della commissione.

In caso di scadenza del mandato del Consiglio (o decadenza del Consiglio stesso) le commissioni temporanee non vengono rinnovate automaticamente.

Art. 16 I pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti

Premesso che il Consiglio degli Studenti deve esprimere i propri pareri obbligatori entro 20 giorni dal ricevimento delle pratiche da parte della segreteria del consiglio, e che la mancata espressione entro i predetti termini costituisce astensione dal parere, il consiglio degli studenti adotta la seguente procedura per l'espressione dei pareri obbligatori.

Il Presidente stabilisce quale commissione ha la competenza sulla materia in oggetto del parere obbligatorio.

La commissione indicata dal Presidente come competente in materia, deve essere convocata entro 7 giorni dal ricevimento da parte della segreteria degli atti su cui va espresso il parere.

I lavori della commissione si concludono con la stesura di un parere preliminare da sottoporre alla discussione e al voto del consiglio degli studenti. In caso non vi sia unanimità fra i commissari è possibile anche la stesura di un parere preliminare di maggioranza ed uno di minoranza. I pareri preliminari dovranno comunque essere immediatamente depositati presso la segreteria dove rimarranno a disposizione dei consiglieri.

L'adunanza del consiglio che deve emettere il parere deve svolgersi entro e non oltre il 17° giorno dal ricevimento da parte della segreteria degli atti. Nel caso in cui entro tale termine fosse già stata convocata una seduta del consiglio, viene fatto obbligo al Presidente di inserire l'emissione del parere nell'ordine del giorno attraverso un "annuncio di variazione dell'ordine del giorno" inviato ai consiglieri. In questo caso la commissione deve concludere i propri lavori entro almeno 48 ore precedentemente la riunione del consiglio.

Art.17 Proposte di deliberazione

Tutti gli atti che possono formare oggetto di discussione in consiglio debbono essere messi a disposizione dei consiglieri, presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti e l'ufficio Organi Accademici.

Le proposte di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri o delle commissioni di lavoro, sono depositate, a cura dei proponenti, presso la segreteria, affinché il Presidente ne prenda visione e provveda a iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Le proposte di emendamento vanno votate prima della votazione della rispettiva proposta di deliberazione. Può essere richiesto al consiglio di esprimersi sulla votazione per parti. La votazione per parti avviene senza discussione e senza ulteriori interventi.

I consiglieri possono presentare per iscritto interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano il consiglio e la vita universitaria.

Le interrogazioni e le interpellanze implicano risposta immediata da parte del Presidente o del coordinatore di commissione al quale sono rivolte, mentre le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno per la prima seduta utile.

E' mozione d'ordine, proponibile dai consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al regolamento o il rilievo circa il modo o l'ordine con il quale è stata proposta la questione in discussione o si intenda porre in votazione.

Art. 18 Interventi

Gli interventi dei singoli consiglieri nel corso del dibattito precedente la votazione di delibere vengono regolamentati dal Presidente in merito alla durata, che deve essere compresa entro termini ragionevoli.

CAPO 4: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19 Interventi esterni

Le sedute del consiglio sono pubbliche e vi possono assistere gli studenti che vi abbiano interesse, nei limiti consentiti dalla capienza della sala, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio esperti su particolari questioni, che intervengono senza diritto di voto.

Il consiglio può riunirsi senza presenza di esterni, su proposta motivata del Presidente, accolta dal consiglio con delibera apposita, che può essere riferita anche alla seduta in corso di svolgimento.

Art. 20 Rappresentanza del Consiglio

Il Consiglio è rappresentato, all'esterno, dal Presidente.

I consiglieri non possono, se non a titolo personale, prendere posizioni all'esterno a nome del consiglio o delle sue commissioni.

E' ammesso, tuttavia, al Presidente, delegare il vicePresidente o i coordinatori e/o commissari a rappresentare il consiglio nella sua interezza (il vicePresidente) o su particolari temi (coordinatori e/o commissari) verso l'esterno.

Art. 21 Forme di partecipazione

Il Consiglio, inoltre, promuove l'attività delle rappresentanze degli studenti nei consigli di Corsi di Studi, Comitati per la Didattica e Consigli di Dipartimento e dei Gruppi ed Associazioni Studentesche, nei tempi e modi ritenuti idonei.

Art. 22 Entrata in vigore e modifiche

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio e la promulgazione del relativo decreto rettorale.

L'approvazione e ciascuna modifica è deliberata dal consiglio con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti alla seduta.